

- (8) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1238/95 riguarda le soprattasse. L'esperienza ha mostrato che le attività aggiuntive dell'Ufficio, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dovute alla non conformità iniziale con i requisiti previsti o a modifiche apportate in quanto esiste un altrui diritto anteriore e contrastante, sono svolte di routine e non impongono l'uso di maggiori risorse. Di conseguenza non sono giustificate soprattasse per tali attività aggiuntive.
- (9) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) dispone che l'Ufficio può esigere una soprattassa qualora il titolare non abbia pagato la tassa annuale. In tali casi l'Ufficio può avviare una procedura di revoca della tutela. L'esperienza ha mostrato che l'Ufficio non esige una soprattassa in caso di omesso pagamento della tassa annuale e quindi tale disposizione dovrebbe essere soppressa.
- (10) L'articolo 93, paragrafo 3, e l'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione ⁽¹⁾ non sono stati ripresi nel regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione ⁽²⁾. Andrebbero pertanto soppressi i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1238/95 che contengono riferimenti a tali disposizioni.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
- (12) Sarebbe opportuno che le modifiche proposte si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2016 per coincidere con l'inizio del nuovo esercizio finanziario del bilancio dell'Ufficio.
- (13) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

a) all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro intestati all'Ufficio;»

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) pagamento per via elettronica, tramite carta di pagamento o addebito diretto.»

b) all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. Se, effettuate ricerche presso la banca interessata, non si può stabilire l'identità della persona che ha effettuato il pagamento e l'importo non può essere rimborsato ad una persona precisa, l'importo è attribuito alle "altre entrate" entro i termini delle disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio di cui all'articolo 112 del regolamento di base, adottate dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.»

c) l'articolo 7 è così modificato:

i) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo "il richiedente") è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 450 EUR per il disbrigo della domanda presentata tramite un formulario online per via elettronica con l'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 251 del 24.9.2009, pag. 3).

